

**REGIO DECRETO 26 gennaio 1896 , n. 20**

Che approva il testo unico delle leggi doganali. (096U0020)

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'[art. 6 della legge 8 agosto 1895, n. 643](#), che autorizza il Governo del Re a riordinare le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed a pubblicare con decreto reale, udito il consiglio di Stato, un nuovo testo unico delle leggi doganali in sostituzione di quello portante il titolo di legge doganale, approvato col [regio decreto dell'8 settembre 1889, n. 6387](#) (serie 3<sup>a</sup>);

Visti: l'[art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363](#) (serie 3<sup>a</sup>); il predetto [regio decreto dell'8 settembre 1889, n. 6387](#) (serie 3<sup>a</sup>); la [legge 14 luglio 1891, n. 398](#); la [legge 22 aprile 1893, n. 195](#); la [legge 8 agosto 1895, n. 643](#);

Udito il consiglio di Stato;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi doganali, col titolo di legge doganale, visto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1896.

UMBERTO

P. Boselli.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda.

#### TITOLO I.

Disposizioni generali.

Linea doganale.

#### Legge doganale

##### Art. 1.

Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.

Sono considerati fuori della linea doganale i depositi franchi, non che i due versanti fra la sommita' delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa, dichiarati neutrali colla convenzione internazionale del 7 marzo 1861.

Con reali decreti verranno indicati gli altri territori da considerarsi fuori della linea doganale.

Nei territori neutri verso Nizza e Susa e negli altri territori, che con decreti reali venissero dichiarati fuori della linea doganale, non sono permessi depositi di merci estere soggette a diritti di confine in quantita' superiore ai bisogni degli abitanti.

Dogane e loro classificazione

##### Art. 2.

Lungo la linea doganale ed in alcuni centri commerciali dello Stato

sono stabilite dogane di due ordini.

Appartengono al primo ordine quelle che hanno facoltà di fare ogni operazione doganale.

Appartengono al secondo ordine quelle che hanno facoltà di fare operazioni di importazione limitata, di esportazione, di cabotaggio e di circolazione.

Le dogane si dividono in classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale, saranno istituiti posti di osservazione per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Tali posti sono considerati come sezioni delle dogane.

Con decreti reali saranno determinati il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di secondo ordine, nonché le dogane abilitate al deposito delle merci e alla attestazione dell'uscita di quelle in transito.

#### Passaggio della linea doganale

#### Art. 3.

Le merci non possono traversare la linea doganale di notte, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma è vietata ogni operazione di imbarco e di sbarco.

A questi divieti possono essere fatte eccezioni dall'Amministrazione.

#### Carico, discarico e trasbordo delle merci

#### Art. 4.

Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci puo' essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana, e senza l'assistenza dei suoi agenti.

Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'Amministrazione.

Prima di compiere le operazioni di scarico o trasbordo i capitani non possono ricevere a bordo nuove merci senza uno speciale permesso del capo dell'ufficio doganale.

Questi puo' anche permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti doganali.

Dichiarazione

#### Art. 5.

Ogni operazione doganale dev'essere preceduta da una dichiarazione, da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall' articolo seguente.

I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.

Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatarii presso la dogana sono determinate con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

#### Art. 6.

La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. E' ammessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso; e, nei casi consigliati da circostanze locali, potra' essere permessa con decreto del ministro delle finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere:

a) il nome e il cognome del destinatario e del suo rappresentante;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione della merce;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, indicandone le qualita' secondo le denominazioni della tariffa e le rispettive quantita'.

Sara' dichiarato anche il valore, quando trattisi di merci soggette a dazio commisurato al valore.

La dichiarazione e' nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantita' o di valore sulle quali debbano essere liquidati i diritti di confine, non vi siano scritte, oltretutto in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da quest'articolo.

#### Art. 7.

La dichiarazione deve farsi nelle dogane di mare di regola entro quindici giorni dall'arrivo del bastimento. In casi eccezionali il capo della dogana ha facolta' di prorogare il detto termine. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione dev'essere fatta appena giunte le merci.

La dogana puo' richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovra' farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.

La dogana puo' permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricare le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualita' e la quantita' prima di stendere la dichiarazione.

E' permesso di mutare la dichiarazione presentata solo in cio' che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Visita

#### Art. 8.

Fatta la dichiarazione, si procede alla verifica delle merci ed alle scritture su registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, o dei loro rappresentanti.

I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritti nel foglio di via.

Pagamento e riscossione dei diritti e delle spese

#### Art. 9.

I diritti di confine, quelli di magazzinaggio, quelli di bollo e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.

Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli, di lamine e di altri contrassegni, e le indennità agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.

I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.

Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi d'entrata, quelli di uscita e le sopratasse.

Effetti della mancanza della dichiarazione

#### Art. 10.

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di custodirle nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del vettore o del proprietario.

Decorso tre mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Decorso un altro mese, la dogana procederà alla vendita delle merci nei modi determinati da regolamento speciale.

Tali termini potranno essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

#### Art. 11.

L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovrà essere fatta coll'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto recuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.

Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere subito alla loro riesportazione, adempiendo alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, di quelli accessori, delle multe e delle spese.

Ove si tratti di merci che non sieno state già dichiarate e visitate per l'importazione, i diritti di confine saranno pagati solo quando le merci vengano destinate al consumo nello Stato.

Lamine, piombi ed altri contrassegni

#### Art. 12.

I colli di merci estere, che vengano trasportati da una dogana all'altra, devono, salve le eccezioni indicate dagli art. 36 e 61, essere muniti di bollo a piombo o di altro contrassegno, che ne accerti la identità.

Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, salve le eccezioni indicate nell'art. 34.

Il Ministero delle finanze potra' permettere l'opposizione di particolari contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.

Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e modalita' delle lamine, dei piombi e degli altri contrassegni, e la tassa che per la apposizione di essi dovra' essere pagata dagli speditori della merce.

Garanzia dei diritti, delle multe e delle spese

#### Art. 13.

Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualita' di contravventori o di responsabili a termini di legge.

Bolletta.

#### Art. 14.

In prova delle seguite operazioni e' data al proprietario della merce la bolletta che attesta il pagamento dei diritti di confine, o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la circolazione o per l'esportazione delle merci.

La bolletta della dogana e' il solo documento che prova il pagamento dei diritti di confine; essa non potra' valere piu' di un anno dalla data della sua emissione. Si fa eccezione pei tessuti muniti di lamina all'atto dello sdoganamento, pei quali la prova del pagamento dei diritti di confine e' solamente il contrassegno apposto dalla dogana.

Ingiunzione e prescrizione

#### Art. 15.



I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto puo' farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici, dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non e' valido se non e' preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il recupero del credito si estingue trascorsi due anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

L'amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile interrotta, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Rimborsi.

#### Art. 16.

Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purché ne sia fatta domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta di pagamento originale. Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso, senza che occorranò domande degli interessati.

Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione e sul peso delle merci già asportate dalla dogana.

Effetti della importazione e della esportazione

## Art. 17.

Le merci estere sdoganate sono pareggiate alle nazionali.

Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabotaggio, di circolazione e di esportazione temporanea.

Naufragi.

## Art. 18.

Nei casi di naufragi saranno osservate le disposizioni del regolamento per la marina mercantile.

Gli agenti dell'Amministrazione delle finanze dovranno pertanto limitarsi ad accorrere e prestare con tutti i mezzi possibili aiuto e sollievo ai naufraganti, provvedendo secondo le loro attribuzioni alla tutela degli interessi doganali di concerto coll'Amministrazione locale della marina mercantile.

Nei luoghi in cui non esistono tali Amministrazioni, e le loro incombenze sono invece affidate ad agenti doganali, questi entrano negli obblighi e nei diritti attribuiti ad essi amministratori dal predetto regolamento.

La dogana presso la quale sono recate le merci, ha la facolta' di compiere tutte le operazioni che potranno essere necessarie secondo la loro destinazione.

Forza maggiore e fortuiti eventi.

## Art. 19.

L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti e' a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalle leggi.

Espropriazione od occupazione temporanea di locali.

## Art. 20.

Si potra' procedere a titolo di pubblica utilita' all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali indispensabili agli uffici e posti doganali ed alla vigilanza, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

Edifici lungo il lido del mare

#### Art. 21.

Non e' permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza l'autorizzazione dell'intendente di finanza.

#### TITOLO II.

Degli arrivi e dei manifesti

Arrivi da terra

#### Art. 22.

Le merci che arrivano per via di terra debbono essere presentate alla piu' vicina dogana di frontiera. Se la dogana e' dentro la linea doganale, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facolta' di riceverle, saranno esportate a spese del conducente, oppure accompagnate con bolletta di cauzione, come quella che si da' per le merci spedite con esenzione di visita, alla prossima dogana a cio' autorizzata.

Si potranno invece accompagnare con scorta quando la dogana autorizzata non disti piu' di dieci chilometri.

Arrivi da laghi

#### Art. 23.

Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore e su quello di Garda per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento e di cauzione.

Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo

agenti doganali.

Nei laghi e fiumi promiscui e' proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci dove non siano uffici doganali.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana, stendendo processo verbale.

Arrivi da mare Obbligo del manifesto del carico

#### Art. 24.

I capitani dei bastimenti, entro i dieci chilometri dal lido, devono essere muniti del manifesto del carico, salva l'eccezione dell'art. 32.

Gli agenti doganali in detto spazio possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cento tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

Mancando il manifesto per un bastimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla prossima dogana, adempiendo a quanto e' prescritto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Pei bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci, potranno richiedere i documenti di bordo; ed accompagnarli alla piu' vicina dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

#### Art. 25.

Il manifesto del carico, che per effetto del precedente articolo i capitani dei bastimenti provenienti dall'estero devono presentare agli agenti di finanza, deve essere quello rilasciato agli stessi capitani dall'autorita' doganale o portuaria, quante volte il bastimento giunga da luogo nel quale si rilascia il manifesto di partenza.

Il Governo del Re, quando lo esigano circostanze eccezionali, potra' prescrivere, con decreto reale, che i capitani di bastimenti

provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, siano muniti di un manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana.

Divieto di approdo dove non sono dogane

#### Art. 26.

E' vietato ai bastimenti di qualunque portata, carichi di merci, di rasentare il lido, di gettar l'ancora e di approdare in luoghi dove non siano uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Presentazione del manifesto del carico.

#### Art. 27.

Il capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il manifesto del carico. Se il bastimento e' partito da un porto dello Stato, il manifesto del carico sara' supplito dal manifesto di partenza prescritto dall'art. 32.

La dogana puo' domandare al capitano tutti gli altri documenti di bordo, e dovra' farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico.

Contenuto del manifesto del carico.

#### Art. 28.

Nel manifesto del carico si deve esprimere il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la indicazione sommaria della varia specie del carico, il numero e la qualita' dei colli, le loro marche e cifre numeriche ed i documenti che li accompagnano. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con lettere.

Non e' obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli dei viaggiatori, purché non presentino esternamente la forma di colli

commerciali.

Il manifesto sara' diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali. Si' nell'una come nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono annotarsi separatamente.

Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, cancellature od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto e' restituito e si considera come non presentato.

Termine per la consegna del manifesto del carico.

#### Art. 29.

Quando il bastimento e' subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando la nave sia messa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanita', i quali del deposto fanno un processo verbale.

Se la nave e' sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanita'.

Effetti della mancanza del manifesto

#### Art. 30.

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre il termine stabilito, ad esibire il manifesto, e gli altri documenti prescritti, la dogana e' in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del capitano.

Sbarco e presentazione delle merci

## Art. 31.

Per lo sbarco e la presentazione delle merci alla dogana deve essere esibita alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci con altro destino possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettere su questo le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si dara' una bolletta detta lasciapassare affine di legittimare l'uscita dal porto.

Il capitano deve ad ogni richiesta rendere conto delle merci manifestate.

Le merci presentate ad una dogana non autorizzata a riceverle saranno respinte con un lasciapassare, se il bastimento e' della portata superiore a trenta tonnellate; in caso contrario saranno accompagnate con bolletta di cauzione alla piu' vicina dogana che sia a cio' autorizzata.

## Manifesto e permesso di partenza

## Art. 32.

I capitani debbano, prima di partire, presentare alla dogana per la vidimazione il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo coll'indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

Sono dispensati dal suddetto obbligo i capitani che fanno il cabotaggio con barche di portata non maggiore di 20 tonnellate, e solamente con merci di produzione nazionale, non soggette a dazio di uscita, o quando l'importo totale di questo non superi lire venticinque. Essi pero' si provvederanno del lasciapassare.

L'Amministrazione puo', in casi speciali, dispensare i capitani dall'obbligo di provvedersi del lasciapassare.

E vietato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permissione scritta della dogana e dell'autorita' marittima del porto, la quale non la da', se non e' provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.

Sotto la denominazione di capitani sono compresi tutti i conduttori

di navi o di barche.

### TITOLO III.

Dell'importazione

Bolletta di importazione

#### Art. 33.

Dopo la verifica delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, e' consegnata ai contribuenti la bolletta di sdoganamento, merce' la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto e' compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l'ora in cui e' consegnata.

Per le merci non soggette a diritti di confine presentate alla dogana e' data una bolletta che attesta la loro qualita', la quantita' ed il valore.

Bollatura dei tessuti esteri

#### Art. 34.

I tessuti esteri debbono, all'atto dello sdoganamento, essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sara' determinato dal Ministro delle finanze.

Ne sono eccettuati:

a) i tessuti di lino e di canapa greggi, lisci, aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama nel quadrato di cinque millimetri di lato ed i tappeti da pavimento;

b) i tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando i diritti di confine non superino lire dieci;

c) i lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.

Con decreto reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualita' di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.



E' data facolta' ai proprietari di far munire del contrassegno tutti gli altri tessuti esteri pei quali esso non e' obbligatorio.

Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori neutri

#### Art. 35.

I prodotti del suolo e della pastorizia ricavati nei territori neutri verso Nizza e Susa, e nei territori che, giusta la facolta' data con l'articolo 1, venissero con decreti reali dichiarati fuori della linea doganale, potranno essere immessi al di qua della linea doganale con esenzione dai diritti di confine nelle quantita' e con le formalita' che prescrivera' il Ministro delle finanze.

#### TITOLO IV.

Della spedizione di merci da una dogana all'altra e del transito

Bolletta di cauzione per trasporto di merci da una dogana all'altra

#### Art. 36.

Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terra per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all' art. 6, indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, mediante deposito o cauzione per la somma dei diritti di confine e pel massimo delle pene stabilite pel caso della omessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli, per accertarne l'identita', nei seguenti casi: 1° quando i diritti di confine sulle merci siano superiori a lire venti il quintale e non si tratti di merci di grossa mole e facilmente descrivibili; 2° quando le merci presentino pericolo di sostituzione con altre simili di origine nazionale.

La dogana, dopo apposti i bolli, da' una bolletta di cauzione, la quale oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi e' garanzia, anche dal garante.

La spedizione di merci estere da una dogana all'altra per la via di mare dovrà essere accompagnata da lasciapassare, se la portata del bastimento è superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Spedizione di merci senza visita

#### Art. 37.

La dogana potrà dare la bolletta di cauzione senza precedente verifica delle merci, quando i colli siano fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'articolo 12, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, siano assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata in ragione di lire venti a titolo di diritti di confine e di altrettante per le multe per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per l'esenzione della visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, non che il contenuto di essi, secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.

Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non siano in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, sempreché siano riposte in carri (vagoni) o recipienti ammessi dall'Amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.

Chi esercita strade ferrate è responsabile della esattezza delle spedizioni.

#### Art. 38.

Il Ministro delle finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiati, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

Discarico della bolletta di cauzione.

## Art. 39.

Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve, entro quindici giorni, dichiarare la loro destinazione doganale.

Se dalla visita non risultino irregolarita', la dogana da' un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se visitando le merci si trova differenza con quanto e' indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo ai soli colli pei quali non siansi riscontrate irregolarita' facendo verbale per gli altri.

Il certificato di scarico puo' essere dato anche prima della verifica quando i colli spediti con esenzione di visita siano riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

Di regola le merci giunte in esenzione di visita non possono piu' rispedirsi senza essere visitate. Sara' fatta pero' eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni di merci col mezzo delle strade ferrate e per altri casi speciali che presentino difficolta' all'eseguimento della visita.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza da' diritto allo scioglimento della cauzione o di parte di essa.

Mancando il certificato, la dogana di partenza fa il verbale di contravvenzione.

La restituzione delle somme depositate nella dogana di partenza puo' essere fatta in quella di arrivo.

Quest'ultima e' considerata in tali casi come dogana di confine.

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire la dichiarazione, si procedera' ai sensi degli art. 10 e 11.

Spedizione di merci in transito

## Art. 40.

Le norme stabilite per la spedizione da una dogana all'altra di

merci estere soggette a diritti di confine debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra puo' essere mutata in transito, e la spedizione di transito puo' essere cambiata in altra qualsiasi destinazione doganale. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Consegna del certificato di scarico

#### Art. 41.

Quando sia accertata la identita' delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, e' dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Le merci di transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 30 tonnellate.

Questa prescrizione e' applicabile anche per le merci che escono dai depositi franchi.

### TITOLO V.

Del deposito e della riesportazione

#### Capitolo I.

Depositi doganali

Diverse specie di depositi

#### Art. 42.

Le merci estere soggette a diritti di confine sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprieta' privata verificati ed approvati dall'autorita' doganale.

Saranno indicate con ispeciali disposizioni quelle merci che non possono essere ammesse a deposito.

I municipi, le societa' commerciali ed i privati che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi autorizzati con decreto reale, che determinera' le condizioni per l'amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

## Entrata delle merci in deposito

### Art. 43.

La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformita' all'articolo 6.

Prima che le merci sieno messe nei magazzini, se ne deve verificare la quantita' e la qualita', annotandole nei registri doganali.

Per le merci collocate nei magazzini di proprieta' privata deve essere data cauzione pei diritti, le multe e le spese.

## Durata del deposito

### Art. 44.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno di regola rimanere in deposito due anni, non computando ne' i mesi ne' i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del deponente l'intendente di finanza potra' prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procedera' secondo il disposto degli art. 10 e 11.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

## Effetti del deposito

### Art. 45.

Le merci che sono nei depositi doganali possono ricevere in tutto od in parte qualsiasi destinazione doganale.

## Uscita delle merci dal deposito

### Art. 46.

Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.

Volendo riesportarle all'estero, la dogana fa la verifica e ne

vigila la uscita fuori della linea doganale.

La riesportazione per via di mare puo' farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate. Questa prescrizione e' applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o lasciapassare ai termini dell'art. 36.

Deposito sotto diretta custodia della dogana.

#### Art. 47.

Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.

Il proprietario puo' vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facolta' di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Il diritto di magazzinaggio e' dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Consegna della ricevuta delle merci

#### Art. 48.

Il proprietario delle merci poste sotto la diretta custodia della dogana puo' avere una ricevuta nella forma che sara' determinata dal Ministro delle finanze.

Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o piu' volte, e la ricevuta stessa sara' restituita alla dogana, quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Avarie e casi di forza maggiore

#### Art. 49.

La dogana non risponde delle avarie o dei deperimenti naturali delle merci depositate, ne' dei casi di forza maggiore.

Deposito nei magazzini di affitto o di proprietà privata

#### Art. 50.

Nei magazzini della dogana dati in affitto, e in quelli di proprietà privata, il proprietario o il suo rappresentante ha facoltà di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tuttocio' che riguarda il deposito, i' diritti di confine, le multe e le spese, e' presunta di pien diritto nel possessore del magazzino fino a che le merci non sieno uscite dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi, e seguito dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non e' permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

I magazzini di privata proprietà saranno chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarra' presso la dogana. Non si puo' entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana, e senza l'intervento di agenti doganali, salve le eccezioni per alcune merci, che il ministro delle finanze potra' permettere.

Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto, non potra' piu' godere per tre anni del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Cali di tolleranza

#### Art. 51.

Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini dati in affitto o di proprietà privata e' concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono e

la misura di questo verranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Pei periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

L'abbuono e' accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

Vigilanza delle merci nei magazzini d'affitto o di proprietà privata.

#### Art. 52.

La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d'affitto e su quelli di proprietà privata, e dovrà fare verificazioni ordinarie ogni due anni, e potrà farne altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno. La spesa delle verificazioni ordinarie e' a carico dell'esercente il deposito. Quella delle straordinarie e' a carico dell'esercente nel solo caso che si verifichi una differenza di qualità, o di quantità che superi il due per cento oltre i cali di tolleranza.

#### Capitolo II.

Magazzini generali.

#### Art. 53.

I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Sotto la responsabilità degli esercenti i magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati.

I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle, previo decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

#### Capitolo III.

Depositi franchi

#### Art. 54.



Il Governo del Re e' autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali citta' marittime del Regno, sempreche' la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di Commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

Tale concessione non potra' ottenersi quando i locali che si intendono destinare a deposito franco non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

#### Art. 55.

Mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il consiglio di Stato e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.

Le camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.

Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi.

Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto sono applicabili le pene stabilite dalla presente legge.

#### Art. 56.

Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sara' in facolta' del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gl'interessi dell'erario.

#### Art. 57.

La spesa occorrente per i fabbricati di cui all'art. 54, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei corpi morali e dei privati che avranno fatta richiesta della loro istituzione.

## Art. 58.

Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio e dall'interesse dell'erario.

Il Ministro delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonché le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'art. 56.

Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.

La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta.

## TITOLO VI.

### Della esportazione

#### Dichiarazione e bolletta

## Art. 59.

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione può essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime si fa la dichiarazione scritta.

Se le merci sono soggette a diritti di confine, dopo fattane la verifica e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantità, qualità e valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si potè interamente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione

delle merci non avesse effetto.

Per le merci non soggette a diritti di confine si verifichera' soltanto la specie e si dara' una bolletta nella quale si indichera' la quantita' ed il valore secondo la dichiarazione.

## TITOLO VII.

Del cabotaggio e della circolazione

Spedizione delle merci nazionali

### Art. 60.

Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o per quella dei fiumi e laghi promiscui, conservano la nazionalita', purché non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabotaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalita'.

Il Ministro delle finanze puo' permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che perciò abbiano a riguardarsi come estere.

Bollo da apporre ai colli

### Art. 61.

Il Ministro delle finanze stabilira' quali merci debbano essere racchiuse in colli bollati. Pei tessuti esteri sottoposti a contrassegno obbligatorio bastera' che siano muniti di questo.

Gli altri tessuti esteri o quelli nazionali che non fossero stati sottoposti al contrassegno facoltativo, saranno o muniti di un contrassegno speciale, o formati in colli a macchina in modo da non lasciar temere alterazione, od assicurati con doppio involto e con bollo a piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.

Consegna della bolletta di cauzione o di lasciapassare

### Art. 62.

Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione o

cabotaggio si da' il lasciapassare che indica la qualita', la quantita', i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire, e quella per dove debbono entrare, nonche' il termine di tempo prefisso. Se tali merci sono soggette a dazio d'uscita, la cui somma collettiva superi lire 25, debbono essere invece accompagnate da bolletta di cauzione pel dazio inerente. Per le merci che escono in cabotaggio, le cui similari estere non sono soggette a dazio d'importazione si da' un lasciapassare, osservate solo le formalita' prescritte per l'esportazione.

Gli agenti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta lasciapassare l'imbarco e l'uscita delle merci fuori della linea doganale.

Ritorno delle merci nella linea doganale

#### Art. 63.

Quando il bastimento rientra nella linea doganale, deve essere presentato il manifesto di partenza od il lasciapassare a norma del prescritto dall'articolo 32.

Le merci sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi lasciapassare da cui le singole partite devono essere accompagnate.

Se non e' riconosciuta la loro identita', quand'anche munite di doppio involto, o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel lasciapassare per la reimportazione della merce fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.

Gli stessi riconoscimenti avranno luogo per le merci che rientrano per la frontiera di terra, le quali dovranno essere confrontate colla relativa bolletta e considerate come estere, ove non ne sia riconosciuta l'identita', o se il termine della bolletta sia scaduto da un mese.

Cabotaggio per mezzo di piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate dallo Stato

#### Art. 64.

Il trasporto delle merci nazionali da un porto all'altro dello Stato in apposita stiva o parte di stiva dei piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate, adattata e chiusa nei modi stabiliti

dalle dogane e' sottoposta al solo riscontro esteriore dei colli in confronto delle liste di carico, nelle quali saranno descritte le merci secondo le relative polizze di carico.

Equipaggi e suppellettili d'uso

Art. 65.

Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non e' soggetto ad alcuna formalita', quando ha luogo senza toccare territorio straniero.

TITOLO VIII.

DELLA VIGILANZA NELLE ZONE E NELL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLO STATO E DELLE

PERQUISIZIONI.

Zone di vigilanza.

Art. 66.

Al confine di terra fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera, e al confine di mare fino alla distanza di cinque chilometri dal lido, e' stabilita una zona, detta di vigilanza, nella quale il trasporto e la detenzione di alcune merci sono sottoposti a speciali discipline, all'intento di impedire il contrabbando.

Tale zona si potra' anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza, e specialmente dove sianvi fiumi o laghi, o promiscui o prossimi al confine e dove sianvi rientrando dal mare tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate o le strade comuni.

Art. 67.

Il Governo avra' facolta' di accordare parziali esenzioni ad alcune parti di dette zone, applicando ivi le prescrizioni contenute nei seguenti art. 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75, limitatamente a qualcuna delle merci indicate negli articoli stessi.

Le zone di vigilanza potranno in seguito essere variate con decreti reali, udito l'avviso delle Camere di commercio locali ed il parere del Consiglio di Stato. Qualora la zona venga maggiormente estesa, sarà stabilito se ivi debbano le speciali discipline applicarsi a tutte le merci indicate negli art. 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75, o a quali di esse.

I decreti reali indicati nel presente articolo saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Vigilanza nelle zone.

#### Art. 68.

Le merci estere soggette a dazio, che circolino o sieno custodite nelle zone di vigilanza, possono essere visitate e sequestrate, quando vi sieno indizi che procedano dall'estero e sieno entrate in contrabbando nello Stato, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'art. 78.

Lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza, se non siano muniti di una bolletta di legittimazione, ossia della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta, che tragga origine dalla bolletta di pagamento.

Sono esonerati dall'obbligo della bolletta lo zucchero e il glucosio solido in quantità non superiore a dieci chilogrammi; il caffè in quantità non superiore a cinque chilogrammi; gli olii minerali rettificati in quantità non superiore a dieci chilogrammi.

Durante il trasporto, oltre alla bolletta di pagamento o di legittimazione, i colli contenenti i generi sopra indicati dovranno essere muniti del bollo doganale quando la quantità compresa in una sola spedizione sia maggiore di un quintale per ciascuna specie.

#### Art. 69.

I generi indicati nel precedente articolo possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta e del bollo doganale, anche per quantità maggiori alle sopra indicate, purché non costituiscano depositi all'ingrosso:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei

comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine piu' di tre chilometri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'art. 34, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Bollette di legittimazione.

#### Art. 70.

Le bollette di legittimazione derivate da quelle di pagamento devono indicare:

il termine della loro validita', che scade con lo spirare dell'anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla bolletta di pagamento;

il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta e di quella alla quale le merci sono destinate;

il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione;

la qualita' e la quantita' delle merci per le quali la bolletta e' rilasciata.

#### Art. 71.

La bolletta, che trae origine da quella di pagamento, puo' essere fatta al nome di altra persona, o per tutto il genere o per una parte; ma l'ufficio incaricato di emettere tale bolletta deve farsi presentare la merce, riconoscerla e annotare volta per volta nella bolletta di pagamento la quantita' che ne viene detratta, segnandovi la rimanenza.

#### Art. 72.

Le norme stabilite nei due articoli precedenti saranno osservate anche per le bollette che traggono origine da altre gia' derivate da bollette di pagamento, purché siavi indicata la bolletta di

pagamento.

Pei venditori ambulanti nelle zone la bolletta che trae origine da quella di pagamento varra' per un mese, spirato il quale potra' essere rinnovata per un altro mese, purché non si ecceda il termine pel quale e' valida la bolletta di pagamento.

Il Ministero delle finanze designera' gli uffici incaricati di emettere le bollette di legittimazione.

#### Art. 73.

Con decreto reale si potranno restringere i limiti di quantita' entro i quali le merci possono circolare e detenersi nelle zone di vigilanza senza il vincolo della bolletta di pagamento o di legittimazione, ed anche determinare altre condizioni per la validita' delle bollette di legittimazione.

Tali provvedimenti pero' dovranno applicarsi solamente nei luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.

Depositi di merci nelle zone di vigilanza.

#### Art. 74.

Nelle zone di vigilanza non si possono tenere depositi all'ingrosso di zucchero, di glucosio solido, di caffe' e di olii minerali rettificati, senza avere, oltre la bolletta di cui all'art. 68, un permesso speciale.

Sono depositi all'ingrosso i suddetti generi accumulati in quantita' da superare i bisogni locali di un semestre, tenuto conto del consumo in ragione della popolazione e del numero dei depositi.

Il permesso speciale e' rilasciato dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce le condizioni. Il permesso e' valido per un anno.

Lo stesso permesso speciale dovranno avere i depositi all'ingrosso di tessuti nazionali, i cui similari esteri sieno soggetti a contrassegno.

La determinazione di depositi all'ingrosso dei tessuti e' subordinata al parere della Camera di commercio della circoscrizione nella quale esistono i depositi.

Pei depositi di zucchero, di glucosio solido, di caffe' e di olii



minerali rettificati, nelle zone di vigilanza non sono valide le bollette di pagamento non intestate al nome del depositante o le bollette di legittimazione che non siano alla di lui destinazione.

#### Art. 75.

Non e' richiesto il permesso speciale pei depositi all'ingrosso indicati nell'articolo precedente:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo.

Nelle citta' chiuse da mura o da altra cinta effettiva nella zona lungo il lido del mare non e' richiesto ne' il permesso speciale, ne' la bolletta.

Discipline per le barche.

#### Art. 76.

Con decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato, potranno essere assoggettate a speciali discipline le barche esistenti nelle zone di vigilanza.

Vigilanza nell'interno del territorio.

#### Art. 77.

Gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare nell'interno del territorio:

1° le merci contrabbandate che avessero perseguitato continuamente; ed anche quelle non perseguitate continuamente, quando risulti che il contrabbando fu consumato;

2° i tessuti esteri obbligati a contrassegno che non ne fossero muniti, e cio' tanto nel trasporto come nel deposito.

Perquisizioni.

## Art. 78.

Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi indicati nell'articolo 74, per verificare le merci ed i rispettivi documenti.

Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le stesse zone quando si tratti di contrabbandi sempre perseguitati, ai sensi dell'art. 77, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.

Le guardie di finanza non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge, senza l'assistenza di un ufficiale della polizia giudiziaria.

Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo, compresi quelli al di qua delle zone, ove siano tenuti tessuti esteri soggetti a contrassegno.

Per l'assistenza, dove non siavi un ufficiale della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare la perquisizione, dovranno rivolgersi a qualcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nei [numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 57 del Codice di procedura penale](#).

## TITOLO IX.

### DELLE CONTRAVVENZIONI E DEL CONTRABBANDO.

#### Capitolo I.

##### Delle contravvenzioni.

##### Pene per le contravvenzioni.

## Art. 79.

Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni della presente legge possono essere puniti:

a) col pagamento di una multa in proporzione dei diritti di confine dovuti sulla merce, cioè non minore del decimo, né maggiore del quintuplo, salvo la maggior pena fino al massimo del decuplo nei casi di cui all'art. 84 comma terzo;

b) col pagamento di pene pecuniarie di cui ciascuna non minore di lire due ne' maggiore di lire cinquecento, salvo le maggiori pene fra lire duecento e lire duemila che venissero comminate nei casi e coi decreti reali di cui agli articoli 76 e 90;

c) colla perdita di alcune facolta' concesse dalla presente legge.

L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.

Pene per le differenze rispetto al manifesto.

#### Art. 80.

Trovandosi delle differenze tra le merci ed il manifesto di carico, il capitano paghera' una somma non minore dei diritti di confine dovuti, ne' maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si paghera' una multa non minore di lire cinquanta, ne' maggiore di lire trecento.

Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sara' applicata una multa non minore di lire trenta, ne' maggiore di lire trecento. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Pene per le differenze rispetto alla dichiarazione.

#### Art. 81.

Per la inesatta dichiarazione della quantita' e della qualita' delle merci destinate alla importazione, al deposito od alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione sara' applicata una pena pecuniaria non minore di lire due, ne' maggiore di lire cinquanta.

Si prescindera' dall'applicazione di tale pena quando emergano sole differenze di quantita' che non superino il cinque per cento per ciascuna qualita' delle merci dichiarate. Si prescindera' parimenti

dall'applicazione della detta pena per le differenze di qualita', quando le merci dichiarate e quelle rinvenute siano considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione sia eguale a quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.

Se poi i diritti di confine complessivamente liquidati secondo il risultato della visita risultino maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superi il cinque per cento, oltre alla pena suddetta ne sara' applicata un'altra non minore del decimo ne' maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine.

Pene per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per l'alterazione dei colli.

#### Art. 82.

Quando si trovasse una quantita' maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, sara' applicata una multa non minore del decimo, ne' maggiore della intiera differenza dei diritti di confine.

Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la multa sara' del decimo all'intero diritto di confine dovuto.

Le suddette multe sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorche' fatte col mezzo della strada ferrata.

Se si trova differenza di qualita', dovra' essere pagata una somma non minore dei diritti di confine, ne' maggiore del triplo, sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovra' pagare inoltre una somma non minore del dazio, ne' maggiore del triplo sopra le merci trovate.

Se i colli spediti con esenzione di visita appaiono alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la multa predetta per la differenza di quantita', ne sara' pagata un'altra non minore di lire trenta, ne' maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.

Pene per le differenze nelle dichiarazioni di merci in uscita ammesse alla restituzione dei diritti.

#### Art. 83.

Verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sarà dovuta una multa non minore dell'importo che indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, né maggiore del quintuplo di esso.

Pene per le differenze riscontrate nei depositi.

#### Art. 84.

Se nella verifica delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza di quantità in più o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, né maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa.

Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta, il proprietario è obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del deposito.

Se si trovano mancanti dei colli annotati sui registri sarà applicata una pena pecuniaria non minore di due, né maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle merci. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti sarà calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.

Pene per contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno ai tessuti.

#### Art. 85.

È dovuta una multa non minore dei diritti di confine, né maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli oli minerali rettificati, che siano trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.

La stessa multa è dovuta:

pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;

pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto e doppio piombo.

Pene pel trasporto e per la falsificazione dei bolli e delle marche.

#### Art. 86.

Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro, di un piombo, lamina, bollo, sigillo e simili, come pure per la loro falsificazione e per l'apposizione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto estero, sara' dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, una multa non minore di lire cinquanta, ne' maggiore di lire cinquecento.

Pene per contravvenzioni disciplinari.

#### Art. 87.

Sono soggetti ad una multa di lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purché in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

E' soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni.

#### Art. 88.

E' dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, ne' maggiore di lire cento:

a) per la mancanza di lasciapassare che tiene luogo del manifesto;

b) pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;

c) per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;

d) per la ritardata presentazione del manifesto;

e) per la omessa presentazione alla dogana del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;

f) per l'imbarco di merci prima di avere compiute le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

La stessa multa e' dovuta dai proprietari o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.

#### Art. 89.

E' dovuta una multa di lire cinque a venti:

a) per le merci esenti da diritti di confine, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;

b) per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;

c) per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.

Pene per l'inosservanza delle discipline per le barche esistenti nelle zone di vigilanza.

#### Art. 90.

Nel decreto reale, di cui e' cenno nell'articolo 76, potra' essere comminata ai trasgressori delle discipline imposte ai capitani delle barche e dei bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza la pena dell'ammenda non inferiore a lire duecento e fino al limite massimo di lire duemila.

Pene per ogni altra contravvenzione.

## Art. 91.

Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sarà applicata una multa non minore di lire cinque, né maggiore di lire cento.

La stessa multa è applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori, per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantità non superiore a un chilogramma.

Pene per i reati cumulate alle multe.

## Art. 92.

Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Prescrizione delle contravvenzioni.

## Art. 93.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

## Capitolo II.

Del contrabbando.

Casi di contrabbando.

## Art. 94.

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) scaricate nei porti o sulle spiagge, o importate per terra di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) trovate, in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano o sono in comunicazione colla terra, o in bastimenti che rasentano il



lido, gettano l'ancora o approdano la' dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o, su barche non superiori a cento tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;

c) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) introdotte nel lago Maggiore o nel lago di Garda senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;

e) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

f) depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori che, giusta la facolta' data coll'art. 1, venissero con reali decreti dichiarati fuori della linea doganale;

g) riesportate per la via di mare o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;

h) presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;

i) destinate all'estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

#### Art. 95.

Le merci trovate nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprieta' privata, per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri, si presumono introdotte di contrabbando.

Si considera pure quale contrabbando la immissione nei depositi franchi di merci che ne siano escluse dal regolamento.

#### Art. 96.

Sono anche considerate in contrabbando le merci nazionali soggette al dazio d'uscita delle quali si facesse o si tentasse l'esportazione senza presentarle alla dogana.

Multe per il contrabbando.

Art. 97.

Il contrabbando di merci e' punito col pagamento di una multa non minore di due, ne' maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Pene pei recidivi, reiteratori e contrabbandieri.

Art. 98.

Il contrabbando commesso da colui che non puo' essere ritenuto qual contrabbandiere, ma che e' provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi, sara' punito col carcere da sei giorni a sei mesi.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sara' punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, col carcere da sei giorni a due anni.

Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.

Si reputera' come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre di questi reati.

Pene per l'associazione, pei suoi autori, direttori o capi e per le persone che vi fanno parte.

Art. 99.

L'associazione di tre o piu' persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, costituisce un reato. Questo reato esiste anche pel solo fatto della organizzazione dei contrabbandieri.

Il contrabbando commesso dall'associazione, o da taluno di essa, quando il colpevole abbia agito previo concerto coi soci, sara' punito col carcere da sei mesi a tre anni.

Gli autori, direttori, o capi della medesima, pel solo fatto dell'associazione, saranno puniti col carcere da tre mesi a un anno.

Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sara' punita col carcere da uno a sei mesi.

Pene pel contrabbando a mano armata od in unione, e pel contrabbando con falsificazione e corruzione.

#### Art. 100.

Il contrabbando sara' punito col carcere da tre a cinque anni:

1° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o piu' persone quantunque non armate. Per armi si intendono quelle indicate nell'[articolo 155 del codice penale](#);

2° quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando;

3° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

Vigilanza speciale sui condannati per contrabbando.

#### Art. 101.

Per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato, nei casi previsti dagli art. 98, 99 e 100, il condannato sara' sottoposto, oltreche' alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno ne' superiore a tre.

La vigilanza speciale verra' esercitata col concorso degli agenti del corpo delle guardie di finanza.

Pene per gli agenti principali.

#### Art. 102.

Sara' considerato come agente principale:

1° colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorita', o con artifizi colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato;

2° colui che concorra immediatamente coll'opera sua alla esecuzione del reato o nell'atto, in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo;

3° colui che scientemente e volontariamente somministri alle associazioni di cui all'art. 99, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denaro o mezzi di trasporti necessari al contrabbando.

Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

Pene pei complici, ricettatori e per le persone che si intromettono per la vendita delle merci di  
contrabbando.

#### Art. 103.

Sono considerati quali complici:

1° coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando, o si intrometteranno per farli vendere;

2° coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;

3° coloro che avranno procurato al colpevole gli istrumenti o qualunque altro mezzo che avra' servito alla esecuzione del reato stesso, sapendo l'uso che si destinava di farne;

4° coloro che senza immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato.

Negli altri casi la pena sara' diminuita secondo le norme stabilite dal [codice penale](#).

Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato

o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

#### Art. 104.

Il complice, il quale ignori l'esistenza dell'associazione, di cui all'art. 99, o ignori che nella esecuzione del reato concorrono o sian concorse le circostanze aggravanti, di che all'art. 100, sarà punito, secondo i casi, colle pene stabilite dall'art. 98 e dal primo capoverso dell'art. 99.

Pene per gli impiegati dello Stato e per gli agenti della forza pubblica.

#### Art. 105.

L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati dagli art. 98 e seguenti della presente legge, sarà punito col maximum della pena.

Gli impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti colla interdizione dai pubblici Uffici e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potrà essere minore di lire centocinquanta.

Saranno anche puniti col maximum della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici, i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.

Pene per contrabbandi al di qua del confine.

#### Art. 106.

Venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci estere di contrabbando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purché risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniarie, accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi.

Quando si possa avere la prova certa della introduzione nello Stato di merci estere senza il pagamento dei diritti di confine, si dovrà

procedere per contrabbando contro gli autori della illecita introduzione, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce introdotta.

Responsabilità civile degli impresari, capitani, conduttori, padroni o capi di stabilimenti.

#### Art. 107.

Nel contrabbando che si commetta nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè' od altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Confisca.

#### Art. 108.

In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che si vogliano fare entrare o che siano entrati in contrabbando saranno confiscati.

Saranno pure confiscati le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

Il valore delle cose confiscate sarà diviso a norma delle prescrizioni pel riparto delle multe.

Contrabbando accompagnato da altri reati.

#### Art. 109.

Nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite o di altre offese alle persone che possono commettersi in occasione del contrabbando.

Al colpevole del contrabbando sarà per questi reati applicato il maximum della pena stabilita dal [codice penale](#).

#### Art. 110.

Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti dagli art. 98 e seguenti della presente legge saranno condannati alla multa comminata dall'articolo 97 ed obbligati solidariamente al pagamento della medesima.

Prescrizione.

#### Art. 111.

L'azione giudiziaria per il contrabbando si prescrive in cinque anni. Un nuovo contrabbando punibile con una pena uguale o piu' grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

#### Capitolo III.

Disposizioni comuni alle contravvenzioni e al contrabbando.

Commutazione delle multe in arresto od in detenzione.

#### CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alle contravvenzioni e al contrabbando

Commutazione delle multe in arresto od in detenzione.

#### Art. 112.

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Arresto dei contravventori.

#### Art. 113.

Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori soltanto in caso di flagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.

Essi possono pero' trattenere il contravventore, se non e' conosciuto, finche' non abbia provata la sua identita' dinanzi all'autorita' competente, e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata.

Trasporto, restituzione o vendita delle merci e dei mezzi di trasporto presi in contravvenzione.

#### Art. 114.

Gli agenti debbono condurre i contravventori, le merci e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione alla piu' prossima dogana o al piu' prossimo magazzino delle private per la compilazione del processo verbale.

Quando in prossimita' del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di magazzino delle private, potranno essere condotti presso il piu' vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovra' prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identita'.

Il proprietario od il conduttore puo' chiedere la restituzione delle merci, depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia e' difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la dogana puo' venderle all'incanto, col permesso ed intervento dell'autorita' giudiziaria.

Processo verbale e suo contenuto.

#### Art. 115.

Il ricevitore della dogana o il magazziniere delle private presso il quale furono portate le merci, i mezzi di trasporto, e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Se le merci, i mezzi di trasporto e i contravventori furono condotti presso uno spaccio all'ingrosso, il processo verbale di contravvenzione sara' redatto da uno degli ufficiali della guardia di finanza, nella cui giurisdizione sia stato operato il fermo.



Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualita' degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualita' e quantita' ed il valore delle merci; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sara' sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi e' chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fara' menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Competenza dell'autorità giudiziaria per le multe ed altre pene.

#### Art. 116.

Le multe e le altre pene, che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall'autorita' giudiziaria, seguendo la stessa competenza, che e' determinata dall'ultimo capoverso dell'[art. 71 del codice di procedura civile](#), per le controversie in materia d'imposte dirette e indirette.

Competenza a decidere le contravvenzioni in sede amministrativa.

#### Art. 117.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta la quale sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'amministrazione doganale.

Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine.

Se il massimo non supera trecento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di primo ordine, delle quali non sia capo

d'ufficio un direttore.

Se il massimo non supera lire mille, puo' decidere il direttore di dogana. Spetta eziandio al direttore la decisione, nello stesso limite del massimo di lire mille, per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della multa superi la competenza dei rispettivi capi. Le facolta' indicate nel presente capoverso rientrano nelle attribuzioni dell'intendente di finanza, quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione territoriale d'un direttore.

La decisione spetta all'intendente di finanza udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio, in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi lire mille e non superi lire diecimila.

Quando il massimo superi lire diecimila, decide il Ministero delle finanze.

La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai dazi e alle spese, ove e in quanto tali condanne accessorie occorran.

La decisione amministrativa non puo' essere emessa, se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese. Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrabbando in unione o di associazione per contrabbando o di contrabbando assicurato o di qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.

Procedura per le contravvenzioni connesse con reati.

#### Art. 118.

Se la contravvenzione doganale e' talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa e' rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procedera' innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni.

#### Art. 119.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scopri' o sorprese la contravvenzione sara' data una doppia parte.

Il rimanente andra' per due terzi a profitto della massa della guardia di finanza. L'altro terzo spetta per meta' al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che avra' compilato il processo verbale. L'altra meta' e' devoluta, in parti eguali, al tenente o sottotenente, nel cui circondario si e' fatto il processo verbale, e al fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scoprire contrabbandi.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andra' a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Del fondo cosi' posto a sua disposizione, il Direttore generale rispondera' personalmente verso il Ministro delle finanze, e lo eroghera' con mandati quietanzati da funzionari incaricati della vigilanza gabellaria, senza obbligo di produrre le ricevute dei singoli percipienti. I detti mandati saranno annualmente rimessi alla Corte dei conti a corredo del bilancio consuntivo.

#### Art. 120.

La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avra' redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, andra' divisa fra i due, quando il contabile, che avra' redatto il processo verbale della contravvenzione, non sara' lo stesso che ne avra' tenuta la successiva gestione.

La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative sara' devoluta allo spacciatore all'ingrosso nel caso previsto dal primo capoverso dell'art. 114.

#### Art. 121.

Se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sara', in ogni caso, limitata a questa cifra e la

eccedenza andra' a profitto dell'erario dello Stato.

Contravvenzioni e contrabbandi riguardanti i generi di privata.

#### Art. 122.

Le disposizioni della presente legge sono pure applicabile alle contravvenzioni e al contrabbando riguardanti i sali e i tabacchi, quando non sia diversamente disposto dalle leggi sulle private dello Stato.

### TITOLO X.

#### DISPOSIZIONI SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE.

Importazioni ed esportazioni temporanee.

#### Art. 123.

Le importazioni e le esportazioni temporanee sono disciplinate con decreti reali, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio. I decreti devono essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

#### Art. 124.

E' accordata l'importazione e l'esportazione temporanea del bestiame per il pascolo, per il lavoro, per isvernare e per essere condotto ai mercati e alle fiere, come pure dei cereali per la macinazione, ancorche' vi si comprendano veicoli e strumenti, a condizione che essi sieno destinati allo scopo principale per cui e' rilasciata la bolletta.

Pene per le differenze su merci d'importazione e di esportazione temporanea.

#### Art. 125.

Per le differenze di qualita' o di quantita' verificate tra le merci destinate all'esportazione temporanea e la dichiarazione, sara' pagata una somma non minore della meta', ne' maggiore del triplo della differenza dei diritti di confine che sarebbero dovuti se le

merci fossero estere.

Per le differenze fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, sarà pagata una multa non minore della metà, né maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità od in quantità diversa dalla dichiarata.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano mancanze, sarà dovuta una multa non minore del quinto, né maggiore del doppio dei dazi di confine corrispondenti.

Non vi è multa se le differenze di quantità non superano il cinque per cento.

#### Art. 126.

Nella reintroduzione di merci spedite all'estero per esportazione temporanea scoprendosi differenze in confronto di quanto è indicato nella bolletta d'uscita, verranno considerate in contrabbando le merci riconosciute di qualità diversa od in quantità superiore al cinque per cento.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano differenze nella qualità, saranno considerate in contrabbando le merci indicate nella bolletta di cauzione in luogo delle quali ne vennero presentate altre.

#### TITOLO XI.

#### DISPOSIZIONI FINALI.

Concorso delle autorità pubbliche.

#### Art. 127.

Le autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione della presente legge.

Regolamento.

Regolamento.

#### Art. 128.

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Visto, d'ordine di S. M.  
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze  
P. BOSELLI.